

Al Direttore Generale Archeologia
del MIBACT

Dott. Gino Famiglietti

OGGETTO: osservazioni e proposte dell'Associazione Nazionale Archeologi ANA in merito alla bozza di Decreto riguardante le linee guida per l'archeologia preventiva, ricevuta il 23/03/2015, facendo seguito all'incontro del 27/03/2015.

1

Il Decreto Ministeriale recante “LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI FINALIZZATE ALLA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO DELLE AREE PRESCELTE PER LA LOCALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO” è predisposto da Codesta DG ai sensi dell'art. 96 comma 6 del DLgs. 163/06 ed in base allo stesso deve assicurare “...speditezza, efficienza ed efficacia della procedura”. La stesura di linee guida è un atto opportuno e di cui la scrivente Associazione Nazionale Archeologi lamentava da tempo ed in ogni sede il ritardo ormai quasi decennale e che permetterà di uniformare una pratica che aveva prodotto usi locali e procedure difformi sul territorio nazionale, ovviamente incompatibili con lo spirito della norma.

In particolare l'assenza di linee guida specifiche e la mancanza di un elenco ex art. 95 efficiente avevano prodotto due conseguenze dannose: da un lato una difformità, piuttosto marcata, di prescrizioni e procedure da seguire fra diversi territori anche all'interno della stessa Soprintendenza, e dall'altro il proliferare di “liste locali” di professionisti gestite spesso in modo impreciso (tale pratica è stata infatti dichiarata irregolare da Codesta DG con circolare n. 17 del 10 settembre 2012), non essendo chiari i requisiti di legge. Tale situazione aveva causato un costante attrito tra enti di tutela, stazioni appaltanti e archeologi professionisti con grave danno delle procedure di tutela stesse.

La L. 110/2014 invece, pur nelle more del regolamento di applicazione, individua chiaramente le figure cui spettano le responsabilità operative in materia di archeologia rendendo ancor più stringente una normativa che già Codice dei Contratti e Regolamento DPR 270/2010 avevano iniziato a chiarire.

La recente ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico (La Valletta 1992), **L. 29 aprile 2015, n. 57**, rende ancor più evidente il ritardo accumulato ed impone di fatto, nei limiti di una norma sotto-ordinata quale un Decreto Ministeriale, una accentuazione degli aspetti preventivi della normativa nell'attesa di una riforma del Codice dei Contratti e dello stesso Codice dei Beni Culturali per renderli più aderenti agli indirizzi in materia. Con gli artt. 5 e 6 della Convenzione, infatti, sono chiaramente delineati gli aspetti salienti di una azione preventiva: in particolare, per ciò che attiene strettamente alla materia di che trattasi, con l'art. 5 comma ii lettera a (modifica dei progetti di pianificazione che rischiano di alterare il patrimonio archeologico) e b (concessione di tempo e mezzi sufficienti per effettuare uno studio scientifico adeguato del sito e per la pubblicazione dei risultati), con l'art. 5 comma iii lett. a (fare in modo che gli studi d'impatto ambientale e le decisioni che ne risultano tengano debitamente conto dei siti archeologici e del loro contesto) e con l'art. 6 comma ii lettera a (adottando disposizioni utili affinché, in caso di importanti lavori pubblici o privati di sistemazione, siano previsti fondi, provenienti in maniera appropriata dal settore pubblico

e da quello privato, che si assumano la totalità dei costi delle operazioni archeologiche necessarie legate a questi lavori) e b (facendo figurare nel bilancio preventivo di questi lavori [omissis] gli studi e le ricerche archeologiche preliminari, i documenti scientifici di sintesi, nonché le comunicazioni e le pubblicazioni integrali delle scoperte).


Prima di trasmettere le nostre osservazioni sarà quindi importante richiamare i principi che stanno dietro la normativa in parola (la c.d. “archeologia preventiva”) e al cui spirito le annotazioni di seguito riportate si ispirano.

L’archeologia preventiva trova, come abbiamo accennato sopra, fondamento normativo in Europa nella Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta (Malta) nel 1992. Essa introduce formalmente, mutuandolo dalla legislazione ambientale, il principio del Polluter pays stabilendo così che gli oneri della tutela sono a carico dei soggetti che attraverso lavori di trasformazione territoriale rendono necessaria l’attivazione della tutela stessa.

Da questa Convenzione discendono tutte le norme comunitarie e dei singoli Paesi in materia. L’Italia, ultimo Paese ad aver ratificato la Convenzione, ha accolto tale principio con l’art. 28 comma 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, norma che trova completamento con gli artt. 95 e 96 del Nuovo Codice dei Contratti di cui le linee guida qui esaminate costituiscono la naturale prosecuzione.

Introducendo il principio che il “committente” dell’attività di tutela è il soggetto che promuove i lavori (nella terminologia internazionale “developer”), la Convenzione di Malta ha sancito l’esistenza della cosiddetta “compliance driven archaeology” che dà origine ad una “development funded archaeology”. Essa modifica a tal punto il quadro operativo della disciplina da far utilizzare in maniera stabile nel lessico archeologico europeo la definizione di “post-Malta archaeology” in cui l’archeologia cessa di essere esclusivamente una disciplina di ricerca per diventare un settore in cui vengono erogati servizi tecnici e professionali. Per poter essere correttamente svolti tali servizi necessitano di un quadro normativo che in molti Paesi (Francia, Olanda, Gran Bretagna, Polonia, Romania ecc.) ha dato origine a leggi ad hoc, dove invece in Italia la norma resta confinata al pur peraltro efficace Codice dei Contratti.

Le normative europee inquadrano un sistema il cui regime è rappresentabile nella relazione espressa dalla figura qui di seguito in cui tra “developer”, “archaeological contractor” e “authority” si stabilisce un sistema a tre in cui gli aspetti economici e contrattuali sono regolati dal rapporto di tipo privatistico fra “developer” e “archaeological contractor” (o “consultant” nel caso di incarichi assimilabili a quelli ex art. 95), mentre compito della “authority” (la nostra Soprintendenza) è da un lato quello di porre condizioni (prescrizioni) da ottemperare per ottenere permessi (compliance), dall’altro quello di rilasciare standard e verificarne l’adesione da parte del “contractor” o “consultant”.



Chi eroga servizi tecnici e professionali è dunque una figura terza e indipendente, soggetta al controllo da parte delle autorità di tutela: questo sistema ha portato molti paesi ad un sistema di “patenti” o “licenze” per esercitare la professione di archeologo. Solo la Francia ha optato per un sistema misto in cui la diagnostica (ma solo la diagnostica) è monopolio di una partecipata del Ministero della Cultura (l’INRAP) mentre tutti gli altri servizi tecnici e professionali sono sul libero mercato.

La normativa europea e di ispirazione europea mira quindi a responsabilizzare i professionisti del settore rendendoli autonomi e terzi rispetto all’autorità di controllo di cui invece viene rafforzato il potere di vigilanza: persino in Francia le attività diagnostiche sono affidate ad un ente diverso e terzo rispetto al Ministero, seppur a partecipazione pubblica, a garanzia della sua indipendenza. Viene infatti riconosciuto che in tale assetto si attua una separazione fra “controllore” (l’autorità di tutela) e “controllato” (l’archaeological contractor che esegue le varie fasi dei lavori) che altrimenti finirebbero per coincidere in un modo non più perseguibile nel XXI secolo.

Le osservazioni che seguono sono quindi ispirate al principio di una maggiore aderenza ai principi della legislazione europea in materia anche tenuto conto che la “post-Malta archaeology” è unanimemente riconosciuta come un momento di grande crescita e sviluppo quantitativo e qualitativo che ha portato ad una maggiore conoscenza del passato, una tutela più efficiente, un migliore rapporto fra archeologia e società e non ultimo un notevole progresso nelle condizioni economiche degli operatori del settore. Di conseguenza mirano a rafforzare l’autonomia dei professionisti anche al fine di una maggiore efficienza complessiva del sistema.

Corre l’obbligo di sottolineare che la prima versione di queste linee guida, informalmente circolata negli ambienti durante la sua sottoposizione alle osservazioni degli uffici periferici, era, a nostro avviso, molto più lineare e agile da questo e da altri punti di vista rispetto al testo attuale, dove invece il carico burocratico appare appesantito dall’inserimento di una serie di ulteriori verifiche valutazioni e interventi da parte degli enti di tutela che appaiono, a volte, poco congrui ai principi generali enunciati.

IN MERITO AL TESTO RICEVUTO SI TRASMETTONO PER TANTO LE SEGUENTI INDICAZIONI.

LEGENDA: IN **GIALLO** LE AGGIUNTE O RISRITTURE

CARATTERE ~~BARRATO~~ LE SOPPRESSIONI

IN **VERDE** I COMMENTI

[in premessa]

Vista la Costituzione della Repubblica italiana, approvata con deliberazione dell'assemblea Costituente nella seduta del 22 dicembre 1947, ed in particolare gli articoli 9, 41, 117 e la XVIII disposizione transitoria e finale, ultimo periodo;

Vista la Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 in part. gli artt. 5 e 6

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (di seguito anche 'Codice dei beni culturali e del paesaggio'), ed in particolare gli articoli 28, 88 ss. e 142, comma 1, lettera m);

[omissis]

Visto il Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, che ha modificato, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, le Direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

Vista la Legge 22 luglio 2014 n. 110, recante "Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti".

Visto il d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", ed in particolare gli articoli 14, 26, 32, 33 e 39;

Vista la L. 29 aprile 2015, n. 57, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992"

1.1. - Le procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico hanno come fonti normative di riferimento, nell'ordine:

la Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 ed in particolare gli articoli

3, comma 1 lett. b

5 e ss.

il D.Lgs. n. 42/2004, ed in particolare gli articoli:

[omissis]

Con queste integrazioni si aggiungono le fonti normative più recenti

2.3. - Il procedimento di verifica preventiva è correlato ai tre livelli di progettazione dell'opera pubblica o di interesse pubblico

[omissis]

Qualora, invece, non sia possibile armonizzare l'opera proposta con la tutela del contesto territoriale di riferimento, il parere negativo non conterrà alcuna indicazione di eventuali modifiche progettuali: secondo la rammentata giurisprudenza, infatti, una diversa 2 V., ad es., TAR Molise, sentenze n. 398 e n. 399, dell'11 aprile 2013, depositate il 4 giugno 2013. interpretazione delle disposizioni in questione, basata sul presupposto che tutti gli interventi possano essere resi comunque compatibili con il contesto territoriale in cui devono essere localizzati, sarebbe palesemente irragionevole.

In una ottica di tutela preventiva, come previsto dalla Convenzione di Malta all'art. 5, ai fini di assicurare la valutazione da parte degli uffici competenti della migliore ipotesi progettuale in riferimento agli aspetti di compatibilità dell'opera in funzione della salvaguardia del patrimonio archeologico, lo studio di fattibilità redatto ai sensi dell'art. 14 DPR 207/10 la descrizione di cui al comma 1 punto e), dovrà contenere una relazione atta a salvaguardare i valori culturali anche non oggetto della dichiarazione di interesse di cui all'art. 10 del DLgs 42/04 attraverso l'analisi di questi punti:

- a) Vincoli archeologici, architettonici e paesaggistici presenti nell'area interessata dal progetto.
- b) Descrizione di sintesi della storia insediativa dell'area con particolare riferimento alle aree a maggiore vocazione insediativa poste in relazione con le diverse ipotesi progettuali.
- c) Un'analisi delle misure idonee a salvaguardare i valori culturali in relazione alle diverse ipotesi progettuali. La quantificazione di tali misure deve trovare adeguata collocazione nelle valutazioni economico finanziarie di cui al comma 1 punto a) dello stesso articolo.

Tale documento deve essere redatto da un professionista con qualifica di archeologo ai sensi della legge 110/2014 e relativo regolamento.

Qualora lo studio di fattibilità è posto a base di gara, ai sensi degli articoli 58 e 153 del codice esso deve contenere :

- a) nella matrice delle alternative progettuali di cui all'art. 14 comma 2 lett. a) punto 3.2 una valutazione che tenga conto della minor incidenza sul patrimonio archeologico sepolto, in base alle risultanze dei successivi punti;
- b) nel documento di cui all'art. 14 comma 2 lett. b) una verifica dei vincoli archeologici anche in base a risultanze sul terreno effettuate da professionista incaricato con qualifica di archeologo ai sensi della legge 110/2014 e relativo regolamento;
- c) nella relazione tecnica di cui al comma 2 lett. b) la descrizione ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica di cui al punto 2 deve essere inserito un documento che illustri le possibili opzioni ai fini della tutela del patrimonio archeologico anche in considerazione delle varianti progettuali e che sia redatta da un professionista con qualifica di archeologo ai sensi della legge 110/2014 e relativo regolamento. Il documento dovrà contenere una stima preliminare di massima delle attività archeologiche ipotizzabili anche in funzione dei successivi adempimenti per verifica preventiva come disposto dagli art. 95 e 96 del DLgs 163/06;
- d) la stima sommaria di cui allo stesso comma 2 lett. b) punto 5 dovrà individuare una quota adeguata per le attività di cui al punto precedente, con particolare attenzione all'individuazione delle categorie di cui all'allegato A e dei relativi importi, determinati mediante l'applicazione delle quote di incidenza delle corrispondenti lavorazioni rispetto al costo complessivo come disposto dallo stesso punto 5 i.

Le determinazioni assunte dalle Soprintendenze Archeologia vanno sempre trasmesse anche alle Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio, per gli eventuali profili di competenza, *ratione materiae*.

Queste aggiunte mirano ad integrare un principio di maggiore azione preventiva cercando di inserire ove possibile nella norma attuale le valutazioni archeologiche il più possibile a monte della procedura

2.5. - Sono esclusi dal procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico i progetti relativi a lavori concernenti opere pubbliche o di interesse pubblico che non comportino: mutamenti nell'aspetto esteriore o nello stato dei luoghi, movimentazioni di terreno, nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già impegnate da manufatti esistenti, nel cui ambito si interviene. Tuttavia qualora sia ~~altamente probabile~~, nelle aree prescelte per la localizzazione degli interventi progettati, **la presenza di emergenze archeologiche da tutelare sia probabile anche a quote apparentemente corrispondenti a quelle dei manufatti esistenti** (si pensi, ad es., al caso dei rifacimenti di pavimentazioni di piazze e vie storiche; anche la semplice rimozione del manto stradale comporta in realtà un abbassamento di quota) sarà comunque raccomandabile una accurata verifica preventiva con particolare riferimento alle indagini di cui all'art. 96 comma 1 lett. a) e comunque **nei casi di incertezza sarà possibile** prescrivere, ~~in luogo della verifica preventiva dell'interesse archeologico~~, l'assistenza archeologica in corso d'opera.

Si suggerisce questa modifica in quanto l'originale formulazione del paragrafo sembrava non tener conto del fatto, surrogato dalla comune esperienza, che operazioni come la rimozione del manto stradale portano spesso in luce evidenze archeologiche. Quindi anziché proporre di disporre una generica assistenza in corso d'opera con questa modifica si suggerisce di concentrare l'attività di verifica preventiva più che sulla fase prodromica sugli adempimenti della prima fase di cui all'art. 96 co. 1 lett. a)

2.6. - In conformità al disposto di cui all'articolo 95, comma 7, del Codice dei contratti, sono altresì esclusi, d'ordinario, i progetti relativi a lavori concernenti opere pubbliche o di interesse pubblico che ricadano in aree archeologiche o in parchi archeologici, formalmente individuati ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ~~in quanto~~, in tali **aree non sarà quindi necessario produrre la documentazione di cui all'art. 95 commi da 1 a 6** ma, essendo l'interesse archeologico ~~casi, detto interesse è stato già formalmente accertato al momento della costituzione dell'area o del parco~~, verranno disposti dagli uffici competenti per la tutela le ulteriori indagini di cui all'art. 96 comma 1 lett. a) e b) per verificare la compatibilità dell'opera con l'area interessata dal progetto. ~~Resta ovviamente fermo e impregiudicato, con riguardo ai profili che afferiscono alla tutela dell'interesse archeologico (e fatte salve le concomitanti valutazioni eventualmente afferenti la tutela di altri profili di interesse culturale) l'obbligo, a carico della stazione appaltante dell'opera pubblica o del proponente l'opera di interesse pubblico, della trasmissione dei relativi progetti alle Soprintendenze Archeologia competenti per territorio. E resta altresì ferma, per dette Soprintendenze, la potestà di esercitare, in relazione ai detti progetti, tutti i poteri, autorizzatori e cautelari, previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia, con particolare riguardo agli articoli 18 s., 20 ss., 28, 146, 150 ss., 155 del medesimo Codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere, a spese e cura del committente dell'opera pubblica o di interesse pubblico, l'esecuzione di ulteriori indagini archeologiche, intese a definire un più completo quadro conoscitivo del contesto vincolato ed assimilabili a quelle previste dall'articolo 96, comma 1, lettere a) e b), da eseguirsi preliminarmente ai diversi livelli di progettazione, prima di pronunciarsi in merito alla compatibilità, con detto contesto, delle opere proposte in progetto.~~

2.7. - Anche le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in conformità al disposto di cui all'articolo 95, comma 7, del Codice dei contratti, sono escluse, d'ordinario, dal procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico con riguardo ai progetti relativi a lavori concernenti opere pubbliche o di interesse pubblico che ricadano nel loro ambito. **In tali aree non sarà quindi necessario produrre la documentazione di cui all'art. 95 commi da 1 a 6**, ma, ~~in~~

quanto essendo la sussistenza di tale interesse è stabilita, per esse, ex lege, verranno disposti dagli uffici competenti per la tutela le ulteriori indagini di cui all'art. 96 comma 1 lett. a) e b) per verificare la compatibilità dell'opera con l'area interessata dal progetto. Resta ovviamente fermo e impregiudicato, con riguardo ai profili che afferiscono alla tutela dell'interesse archeologico (e fatte salve le concomitanti valutazioni eventualmente afferenti la tutela di altri profili di interesse culturale) l'obbligo, a carico della stazione appaltante dell'opera pubblica o del proponente l'opera di interesse pubblico⁴, della trasmissione dei relativi progetti alle Soprintendenze Archeologia competenti per territorio. E resta altresì ferma, per dette Soprintendenze, la potestà di esercitare, in relazione ai detti progetti, tutti i poteri, autorizzatori e cautelari, previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia, con particolare riguardo agli articoli 18 s., 20 ss., 28, 146, 150 ss., 155 del medesimo Codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere, a spese e cura del committente dell'opera pubblica o di interesse pubblico, l'esecuzione di ulteriori indagini archeologiche, intese a definire un più completo quadro conoscitivo del contesto vincolato ed assimilabili a quelle previste dall'articolo 96, comma 1, lettere a) e b), da eseguirsi preliminarmente ai diversi livelli di progettazione, prima di pronunciarsi in merito alla compatibilità, con detto contesto, delle opere proposte in progetto.

2.8. - Nelle fattispecie di cui ai precedenti paragrafi 2.6 e 2.7 resta altresì ferma la facoltà, per le Soprintendenze Archeologia, in conformità al disposto di cui all'articolo 95, comma 7, ultimo periodo, del Codice dei contratti, di esercitare, in particolare, i poteri di inibizione o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 28, comma 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Rimane infine impregiudicato, in esito alle risultanze delle indagini archeologiche preventive, nelle fattispecie di cui ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, 2.5 ovvero in esito alle risultanze delle indagini archeologiche di approfondimento, nelle fattispecie di cui ai paragrafi 2.6 e 2.7, l'esercizio, da parte delle competenti strutture del MiBACT, così come individuate ai precedenti paragrafi 1.2 e 1.3, delle funzioni istituzionali di verifica o dichiarazione dell'interesse archeologico, di prescrizione di misure di tutela indiretta, di perimetrazione di zone di interesse archeologico, nonché di adozione dei provvedimenti, autorizzatori e cautelari, in conformità alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio richiamate nei medesimi paragrafi.

Si propone la modifica nei paragrafi 2.6 e 2.7 in quanto l'art. 95 comma 7 prevede per le aree archeologiche o in parchi archeologici, formalmente individuati ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'esclusione della sola fase prodromica e non le fasi di cui all'art. 96 in quanto, essendo l'interesse archeologico già accertato, è necessario precedere agli accertamenti relativi alla consistenza delle evidenze archeologiche nell'area in questione per valutare la fattibilità dell'opera e, in caso positivo, della sua migliore compatibilità col patrimonio archeologico.

3.1. La dichiarazione di cui sopra, così come ogni altro adempimento, prodromico o attuativo del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico di ogni area prescelta per la localizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico, sono curati e sottoscritti da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 95, comma 1, del Codice dei contratti, nominato dalla stazione appaltante o dal soggetto proponente, e sono sottoscritti dal responsabile del procedimento da essi nominato.

Si propone la modifica in quanto affidare la sottoscrizione dei documenti in questione a soggetti diversi da quelli in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è in contrasto con quanto disposto dalla Legge 110/14 che fa esplicito riferimento alla responsabilità (che viene assunta attraverso la sottoscrizione del documento) oltre che all'attuazione degli interventi: *gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione (omissis), secondo le rispettive competenze, di archeologi (omissis)*. Le operazioni di cui all'art. 95 comma 1, prevedendo varie attività anche sul terreno ed avendo finalità di tutela ancorché preventiva, ricadono senza dubbio in questa fattispecie.

3.2. La stazione appaltante, ovvero il soggetto proponente, sono tenuti a comunicare alla Soprintendenza il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 207/2010, nonché il nominativo del soggetto di cui all'articolo 95, comma 1 del Codice dei contratti, incaricato della redazione della documentazione archeologica. **Si propone la soppressione di questo passaggi in quanto fonte di possibile confusione: l'obbligo di redigere la relazione archeologica preventiva in sede di progetto preliminare è prodromica ed indipendente da qualsiasi altro atto in relazione agli organi di tutela – art. 95 comma 1 - cui è assegnato il compito di controllo degli elaborati e che entrano in gioco solo al comma 3 dello stesso articolo.**

3.4. – Ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 152/2006, è in facoltà del proponente il progetto di opera pubblica o di interesse pubblico, sulla base del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale, "...richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare." Ed è appena il caso di sottolineare che l'esercizio di tale facoltà, ove ne ricorrano le condizioni, rende più agevole la progettazione preliminare con riguardo al possibile impatto dell'opera con testimonianze e contesti archeologici. **Si propone la soppressione di questo paragrafo in quanto pur riferendosi ad una facoltà effettivamente attribuita ai soggetti proponenti, risulta formulato in modo illogico ed incongruo per due motivi: 1) all'interno della procedura di verifica preventiva viene collocato in posizione erronea poiché il passo che viene richiamato, peraltro per analogia (art. 21 DLgs 152/06), fa riferimento ad una fase successiva alla stesura del progetto preliminare e finalizzata alla redazione del progetto definitivo; 2) all'interno della procedura di verifica preventiva viene collocato in funzione ridondante poiché la procedura dell'art. 21 corrisponde nelle sue linee essenziali a quella prevista dall'art. 96. Infatti l'attività di interlocuzione di cui si parla corrisponde a quella successiva alla trasmissione della documentazione del progetto preliminare in cui, con la "prima fase" (art. 96 comma 1 lett. a - integrativa della progettazione preliminare) vengono stabilite le strategie per gli approfondimenti diagnostici e possono essere discusse le possibili varianti per la redazione del progetto definitivo.**

3.5. - E' obbligo della stazione appaltante o del soggetto proponente prevedere, nel quadro economico dell'opera a farsi, tra le somme a disposizione, una specifica voce riservata a tutte le attività connesse con la verifica preventiva dell'interesse archeologico, sia in relazione alla fase prodromica di cui all'articolo 95, comma 1, che agli approfondimenti di cui all'articolo 96, comma 1, del medesimo Codice. Tale somma non dovrà essere superiore al 12% dell'importo complessivo dei lavori. Tuttavia, per interventi di ridotta entità (non superiori a 50.000 Euro) l'importo destinato alla verifica preventiva non può essere in nessun caso inferiore a 2.500 Euro. Tra le spese connesse alle attività di verifica preventiva sono ricomprese anche quelle necessarie per la precatalogazione ed il restauro degli eventuali reperti mobili, nonché quelle per la pubblicazione dei risultati finali delle indagini condotte. Invece le risorse eventualmente occorrenti per la esecuzione degli interventi intesi ad assicurare la pubblica fruizione delle testimonianze rinvenute, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, lettere b), ultima parte, e c), del Codice dei contratti, non sono ricomprese nell'ambito delle somme a disposizione di cui si è detto in precedenza. **Si fa presente che, pur nell'evidente intento di voler garantire una cifra minima per le attività di verifica preventiva, la cifra indicata, peraltro al lordo di spese e oneri, è comunque insufficiente per qualsiasi attività di Verifica preventiva, tanto in sede di relazione di documentazione preliminare quanto in sede di sondaggi, in ordine a costo lavori e costo del professionista. Si invita pertanto a sospendere l'indicazione di cifre specifiche, soggette oltretutto a costante rivalutazione, e ad attestarsi su valutazioni in percentuale, ripensando in questa chiave tutti i costi del procedimento (è evidente infatti che con una cifra lorda di 2500 euro non sarebbe mai possibile realizzare sondaggi per il 40% dell'area oggetto di lavori, qualora se ne dovesse presentare la necessità).**

4.2. – In fase di programmazione di opere complesse la stazione appaltante od il soggetto proponente, al fine di ottimizzare i tempi di progettazione, possono richiedere alla Soprintendenza Archeologia, competente per

territorio, incontri preliminari per individuare le principali criticità e definire un adeguato piano d'indagine. Per interventi interregionali o che coinvolgono più Soprintendenze Archeologia, le riunioni sono coordinate dal Direttore generale Archeologia. **Si propone la soppressione di questo paragrafo per le stesse ragioni del paragrafo 3.4**

6. - MONITORAGGIO.

Si propone che le questioni connesse al "monitoraggio" confluiscono nei dati da sottoporre a "trasparenza amministrativa" (punto 5).

9.4. – Il responsabile dell'istruttoria propone, altresì, a conferma e/o ad integrazione dei dati rinvenuti dalle indagini indirette di cui al precedente paragrafo 9.3 l'esecuzione di indagini dirette che, a motivato giudizio del Soprintendente, potranno essere effettuate, sempre a valere sui fondi di cui al precedente paragrafo 3.5, anche direttamente dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 88 del Codice dei beni culturali.

Nel caso in cui il Soprintendente abbia deciso, motivatamente, per l'esecuzione diretta delle indagini di che trattasi, ai sensi del menzionato articolo 88 del Codice, dette indagini potranno essere affidate esclusivamente a funzionari archeologi appartenenti ai ruoli del MiBACT.

Il responsabile dell'istruttoria propone, altresì, a conferma e/o ad integrazione dei dati rinvenuti dalle indagini indirette di cui al precedente paragrafo 9.3, l'esecuzione di indagini dirette (carotaggi e saggi di scavo) da effettuarsi in regime di riserva ai sensi dell'art. 88 del Codice de beni Culturali, sotto la direzione scientifica di funzionari archeologi appartenenti ai ruoli del MiBACT. Nei casi in cui le opere pubbliche o di interesse pubblico, in relazione alle quali è stata disposta l'esecuzione delle indagini dirette di archeologia preventiva, ricadano in terreni che non siano ancora stati oggetto delle procedure di esproprio di cui al Titolo II del d.P.R. n. 327/2001, le Soprintendenze Archeologia avvieranno le procedure di propria competenza per l'occupazione temporanea delle aree.

Tra le indagini dirette, i carotaggi [v. articolo 96, comma 1, lettera a), numero 2, del Codice dei contratti] rappresentano uno strumento utile per la verifica di aree a stratificazione complessa e molto consistente (ad esempio nelle aree urbane), nonché per l'individuazione di depositi archeologici sepolti a grandi profondità. **Sarà pertanto utile verificare anche la disponibilità dei risultati di campagne di indagini condotte dalla committenza con altre finalità (bonifica di ordigni bellici, valutazioni sismiche, ecc.) attraverso la lettura dei campioni da parte di soggetti dotati di adeguata professionalità.**

In ogni caso, i carotaggi non potranno essere sostitutivi dei saggi di scavo, a meno che tali carotaggi non risultino sufficienti, a giudizio motivato del responsabile dell'istruttoria, alla formazione di un quadro conoscitivo completo, utile alla formulazione di una proposta di parere esaustiva sulla compatibilità dell'opera a farsi con il contesto indagato e sulle eventuali prescrizioni da impartire.

~~Nei casi in cui le opere pubbliche o di interesse pubblico, in relazione alle quali è stata disposta l'esecuzione delle indagini dirette di archeologia preventiva, ricadano in terreni che non siano ancora stati oggetto delle procedure di esproprio di cui al Titolo II del d.P.R. n.327/2001, le Soprintendenze Archeologia, qualora non abbiano optato, motivatamente, per l'esecuzione diretta di dette indagini, provvedono ad avviare il procedimento per l'affidamento in concessione delle dette attività di ricerca e ad emettere, in favore dei concessionari, i decreti di occupazione temporanea degli immobili dove devono eseguirsi i relativi lavori, ai sensi del combinato disposto costituito dall'articolo 89 del Codice dei beni culturali e dall'articolo 52 del menzionato d.P.R. n. 327/2001.~~

Qualora le indagini vengano eseguite in concessione ai sensi dell'art 89 del Codice dei Beni Culturali le Soprintendenze Archeologia provvedono anche ad avviare il procedimento per l'affidamento in concessione delle dette attività di ricerca e ad emettere, in favore dei concessionari stessi, i decreti di occupazione temporanea degli immobili dove devono eseguirsi i relativi lavori, ai sensi del combinato disposto costituito dall'articolo 89 del Codice dei beni culturali e dall'articolo 52 del menzionato d.P.R. n. 327/2001.

Gli oneri derivanti dall'occupazione temporanea dei terreni da indagare, disposta dalla Soprintendenza, sono a carico della stazione appaltante o del soggetto proponente, ma non gravano sui fondi di cui al precedente paragrafo 3.5.

Invece gli oneri conseguenti all'eventuale riconoscimento di premi di rinvenimento, ai sensi dell'articolo 92 del Codice dei beni culturali, qualora non trovino capienza sui fondi di cui al precedente paragrafo 3.5, rimangono comunque a carico del MiBACT.

Si propone la modifica di questo paragrafo in una forma più lineare e rispettosa della procedura così come espressa dall'art 96 del Codice dei Contratti e se ne propone di seguito l'intera riscrittura:

Il responsabile dell'istruttoria propone, altresì, a conferma e/o ad integrazione dei dati rinvenuti dalle indagini indirette di cui al precedente paragrafo 9.3 l'esecuzione di indagini dirette (carotaggi e saggi di scavo) da effettuarsi in regime di riserva ai sensi dell'art. 88 del Codice dei Beni Culturali, sotto la direzione scientifica di funzionari archeologi appartenenti ai ruoli del MiBACT. Nei casi in cui le opere pubbliche o di interesse pubblico in relazione alle quali è stata disposta l'esecuzione delle indagini dirette di archeologia preventiva ricadano in terreni che non siano ancora stati oggetto delle procedure di esproprio di cui al Titolo II del d.P.R. n. 327/2001, le Soprintendenze Archeologia, avvieranno le procedure di propria competenza per l'occupazione temporanea delle aree.

Tra le indagini dirette, i carotaggi [v. articolo 96, comma 1, lettera a), numero 2, del Codice dei contratti] rappresentano uno strumento utile per la verifica di aree a stratificazione complessa e molto consistente (ad esempio nelle aree urbane) nonché per l'individuazione di depositi archeologici sepolti a grandi profondità. Sarà pertanto utile verificare anche la disponibilità dei risultati di campagne di indagini condotte dalla committenza con altre finalità (bonifica di ordigni bellici, valutazioni sismiche, ecc.) attraverso la lettura dei campioni da parte di soggetti dotati di adeguata professionalità.

In ogni caso, i carotaggi non potranno essere sostitutivi dei saggi di scavo, a meno che tali carotaggi non risultino sufficienti, a giudizio motivato del responsabile dell'istruttoria, alla formazione di un quadro conoscitivo completo, utile alla formulazione di una proposta di parere esaustiva sulla compatibilità dell'opera a farsi con il contesto indagato e sulle eventuali prescrizioni da impartire.

Qualora le indagini vengano eseguite in concessione ai sensi dell'art 89 del Codice dei Beni Culturali le Soprintendenze Archeologia provvedono anche ad avviare il procedimento per l'affidamento in concessione delle dette attività di ricerca e ad emettere, in favore dei concessionari stessi, i decreti di occupazione temporanea degli immobili dove devono eseguirsi i relativi lavori, ai sensi del combinato disposto costituito dall'articolo 89 del Codice dei beni culturali e dall'articolo 52 del menzionato d.P.R. n. 327/2001

Gli oneri derivanti dall'occupazione temporanea dei terreni da indagare, disposta dalla Soprintendenza, sono a carico della stazione appaltante o del soggetto proponente, ma non gravano sui fondi di cui al precedente paragrafo 3.5.

Invece gli oneri conseguenti all'eventuale riconoscimento di premi di rinvenimento, ai sensi dell'articolo 92 del Codice dei beni culturali, qualora non trovino capienza sui fondi di cui al precedente paragrafo 3.5, rimangono comunque a carico del MiBACT.

10.3. – Le direttive di progetto sono approvate dal Soprintendente ed inviate alla stazione appaltante o al soggetto proponente. Esse costituiscono indicazioni vincolanti per lo sviluppo del progetto preliminare, alla cui redazione provvedono, su incarico della stazione appaltante o del soggetto proponente, diverse figure professionali, in ragione delle competenze per gli aspetti specifici: il quale disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Esso è costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici. Detta relazione illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da soggetti con qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento. La necessità di specifici requisiti sarà indicata e motivata dalla Soprintendenza nelle direttive di progetto.

– ~~l'archeologo direttore tecnico dell'impresa incaricata dello scavo. Si rammenta che, qualora l'importo dei lavori di ricerca sia superiore ai 150.000 euro, l'impresa incaricata deve essere qualificata per la categoria OS 25 (su cui v., amplius, al successivo paragrafo 11.1). Se invece si tratta di lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, la figura professionale responsabile della progettazione, per conto della stazione appaltante, deve possedere quantomeno la qualificazione di cui all'articolo 95, comma 1 del Codice dei contratti, con riguardo agli aspetti tecnico scientifici dello scavo;~~

– ~~l'architetto, per gli aspetti tecnico scientifici connessi alla conservazione ed al restauro delle emergenze, alla logistica e alla sicurezza;~~

– ~~l'ingegnere, per gli aspetti tecnico strutturali e legati alla sicurezza del cantiere.~~

Si propone di seguito l'intera riscrittura del paragrafo:

10.3. –Le direttive di progetto sono approvate dal Soprintendente ed inviate alla stazione appaltante o al soggetto proponente. Esse costituiscono indicazioni vincolanti per lo sviluppo del progetto preliminare, il quale disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Esso è costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici. Detta relazione illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da soggetti con qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento (DPR 207/2010, art. 245, c.2). La necessità di specifici requisiti sarà indicata e motivata dalla Soprintendenza nelle direttive di progetto.

Si suggerisce questa modifica in quanto, unitamente al successivo punto 10.4, permette di articolare meglio la scansione logica tra progetto preliminare e definitivo dello scavo archeologico. Inoltre restituisce al professionista incaricato dalla Stazione appaltante la propria indipendenza, in fase di stesura del progetto preliminare, prevista dall'art. 245 del DPR 207/2010, rispetto ad altri professionisti chiamati invece ad intervenire in progettazione definitiva. Oltre a ciò ristabilisce la distinzione fra archeologo incaricato della progettazione (nomi-

nato dalla Stazione appaltante) che si occupa della preparazione del progetto che sarà posto a base di gara e il direttore tecnico dell'impresa, che interverrà solo dopo la gara e l'affidamento dei lavori e che quindi non può avere alcun ruolo prima della gara stessa. È infatti evidente che il progettista e il direttore tecnico sono figure concettualmente del tutto distinte che non possono essere in alcun modo sovrapposte.

10.4. – ~~Le direttive così elaborate vengono inoltrate alla stazione appaltante o al soggetto proponente. Esse costituiscono indicazioni vincolanti per lo sviluppo della progettazione dello scavo archeologico, sostanzialmente finalizzata~~ Il successivo livello di progettazione (definitivo) punterà alla definizione di “dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento” indicando la quantità e la durata di esse di scavo archeologico, ai sensi del comma 5 dell'articolo 245 del menzionato Regolamento del Codice dei contratti.

Gli elaborati del progetto definitivo di scavo comprendono, tra l'altro, il quadro economico, il computo metrico e il cronoprogramma eventualmente redatti, ove necessario, con il contributo di altri professionisti (architetto, per gli aspetti tecnico-scientifici connessi alla conservazione ed al restauro delle emergenze, alla logistica e alla sicurezza e ingegnere, per gli aspetti tecnico-strutturali e legati alla sicurezza del cantiere). Al fine di garantire il pieno sviluppo delle fasi progettuali di cui al menzionato articolo 245, comma 6, del Regolamento del Codice dei contratti, il quadro economico di progetto dovrà prevedere una somma, coerente con la complessità dell'intervento e non inferiore al 20% di quanto complessivamente stanziato per l'espletamento del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico, riservata all'elaborazione della documentazione di scavo e allo studio dei contesti, oltre che allo studio e a una prima schedatura dei reperti, al loro restauro e alla pubblicazione dei risultati.

La conservazione e la valorizzazione dei beni archeologici rinvenuti saranno invece oggetto di progettazione successiva e separata, in relazione alla natura e alla consistenza di quanto emerso a seguito delle indagini.

Le risorse occorrenti per la esecuzione degli interventi intesi ad assicurare la pubblica fruizione delle testimonianze rinvenute non sono ricomprese nell'ambito delle somme a disposizione di cui al precedente paragrafo 3.5.

Per la realizzazione degli interventi di che trattasi, fermo rimanendo l'obbligo, per la stazione appaltante o il soggetto proponente, di farvi comunque fronte, all'uopo utilizzando anche gli eventuali ribassi d'asta, si potrà eventualmente presentare richiesta per accedere anche ad altre fonti di finanziamento, quali, ad esempio, quelle rinvenienti, sulla base di una specifica programmazione, dall'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.L. n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/ 2014, sulla base di specifici accordi con le competenti strutture del MiBACT, da stipularsi secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi 7.1 e 10.2.

Il progetto definitivo dello scavo archeologico, articolato in conformità a quanto prescritto dal già menzionato comma 6 dell'articolo 245 del Regolamento del Codice dei contratti, è sottoposto all'approvazione del Soprintendente, il quale valuterà l'opportunità dell'inserimento di dispositivi a tutela degli eventuali rinvenimenti emersi durante la fase di cui all'articolo 96, comma 1, lettera a), del detto Codice che potrebbero comportare modifiche, anche sostanziali, al progetto dell'opera pubblica.

~~Il coordinamento del cantiere di scavo archeologico e la redazione della documentazione di scavo, in particolare della relazione illustrativa dei risultati dello stesso, devono essere affidate ad un soggetto, incaricato dalla stazione appaltante o dal soggetto proponente, con la qualifica di archeologo, in possesso di esperienza e capacità professionali coerenti con l'intervento, secondo le indicazioni motivate della Soprintendenza.~~

A tal fine la stazione appaltante trasmette alla Soprintendenza una rosa di nominativi di archeologi cui intende affidare il coordinamento dello scavo archeologico in uno con i curricula dei professionisti così individuati

~~La Soprintendenza verifica, sulla scorta dei curricula che le vengono inoltrati, il possesso, da parte dei professionisti segnalati dalla stazione appaltante, dei requisiti tecnici e scientifici congruenti rispetto le indagini a farsi.~~

~~Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 248 del Regolamento del Codice dei contratti, la stazione appaltante provvede ad affidare gli incarichi in questione a professionisti di sua scelta, fra quelli giudicati idonei dalla Soprintendenza con parere motivato.~~

Sulla base di questo progetto viene indetta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori a impresa idonea. Qualora l'importo dei lavori sia superiore ai 150.000 euro, l'impresa incaricata deve essere qualificata per la categoria OS 25 (su cui v., amplius, al successivo paragrafo 11.1); l'impresa esecutrice dello scavo archeologico nomina il direttore tecnico dei lavori che, ai sensi dell'art. 248, co. 5 del Regolamento, deve essere un soggetto in possesso dei titoli previsti dal D.M. 20 marzo 2009, n. 60. Fermo restando quanto previsto dall'art. 248 del Regolamento, la disposizione non trova applicazione per lavori al di sotto dell'importo di 150.000,00 euro.

Si propone la seguente riscrittura del paragrafo:

10.4. – *Il successivo livello di progettazione (definitivo) punterà alla definizione di “dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento” indicando la quantità e la durata di esse- ai sensi del comma 5 dell'articolo 245 del menzionato Regolamento del Codice dei contratti.*

Gli elaborati del progetto definitivo di scavo comprendono, tra l'altro, il quadro economico, il computo metrico e il cronoprogramma eventualmente ove necessario con il contributo di altri professionisti (architetto, per gli aspetti tecnico-scientifici connessi alla conservazione ed al restauro delle emergenze, alla logistica e alla sicurezza e ingegnere, per gli aspetti tecnico-strutturali e legati alla sicurezza del cantiere). Al fine di garantire il pieno sviluppo delle fasi progettuali di cui al menzionato articolo 245, comma 6, del Regolamento del Codice dei contratti, il quadro economico di progetto dovrà prevedere una somma, coerente con la complessità dell'intervento e non inferiore al 20% di quanto complessivamente stanziato per l'espletamento del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico, riservata all'elaborazione della documentazione di scavo e allo studio dei contesti, oltre che allo studio e a una prima schedatura dei reperti, al loro restauro e alla pubblicazione dei risultati.

La conservazione e la valorizzazione dei beni archeologici rinvenuti saranno invece oggetto di progettazione successiva e separata, in relazione alla natura e alla consistenza di quanto emerso a seguito delle indagini.

Le risorse occorrenti per la esecuzione degli interventi intesi ad assicurare la pubblica fruizione delle testimonianze rinvenute non sono ricomprese nell'ambito delle somme a disposizione di cui al precedente paragrafo 3.5.

Per la realizzazione degli interventi di che trattasi, fermo rimanendo l'obbligo, per la stazione appaltante o il soggetto proponente, di farvi comunque fronte, all'uopo utilizzando anche gli eventuali ribassi d'asta, si potrà eventualmente presentare richiesta per accedere anche ad altre fonti di finanziamento, quali, ad esempio, quelle rinvenienti, sulla base di una specifica programmazione, dall'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.L. n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/ 2014, sulla base di specifici accordi con le competenti strutture del MiBACT, da stipularsi secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi 7.1 e 10.2.

Il progetto definitivo dello scavo archeologico, articolato in conformità a quanto prescritto dal già menzionato comma 6 dell'articolo 245 del Regolamento del Codice dei contratti, è sottoposto all'approvazione del So-

printendente, il quale valuterà l'opportunità dell'inserimento di dispositivi a tutela degli eventuali rinvenimenti emersi durante la fase di cui all'articolo 96, comma 1, lettera a), del detto Codice che potrebbero comportare modifiche, anche sostanziali, al progetto dell'opera pubblica.

Qualora l'importo dei lavori sia superiore ai 150.000 euro, l'impresa incaricata deve essere qualificata per la categoria OS 25 (su cui v., amplius, al successivo paragrafo 11.1); l'impresa esecutrice dello scavo archeologico nomina il direttore tecnico dei lavori che, ai sensi dell'art. 248, co. 5 del Regolamento, deve essere un soggetto in possesso dei titoli previsti dal D.M. 20 marzo 2009, n. 60. Fermo restando quanto previsto dall'art. 248 del Regolamento, la disposizione non trova applicazione per lavori al di sotto dell'importo di 150.000,00 euro.

Sulla falsariga del paragrafo 10.3 si propone una modifica del 10.4 per renderlo più conseguente al precedente e più rispettoso dell'articolazione fra progettazione preliminare e definitiva. Viene inoltre proposta la cancellazione dei passaggi relativi alla "rosa" di nomi in quanto in contrasto con i principi della trasparenza e del libero mercato, contrari a quelli della separazione fra controllore e controllato e lesivi dell'autonomia del professionista. Si specifica inoltre in modo più chiaro che tali attività precedono la procedura di affidamento dei lavori, solo a seguito della quale viene chiamata in causa la figura del direttore tecnico. Si ricorda che per i lavori superiori ai 150.000,00 euro il Direttore Tecnico d'impresa è una figura professionale di responsabilità in possesso dei requisiti del D.M. 60/2009, in grado di raccordare diversi cantieri. Se invece si tratta di lavori di importo inferiore ai 150.000,00 euro, l'impresa non è tenuta a nominare un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti del D.M. 60/2009, in quanto al di sotto della suddetta soglia non esistono più vincoli di legge; potrà incaricare con ruolo di coordinamento o come responsabile, di più cantieri o di uno solo, un archeologo con esperienza professionale adeguata all'intervento.

13.1. – A termini dell'articolo 95, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti "Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione (scil.: gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle foto interpretazioni) mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia".

Come già evidenziato al precedente paragrafo 11.1, le attività di cui all'articolo 96, comma 1, del Codice dei contratti rientrano nella categoria di opere specialistiche, riguardanti gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse (prospezioni, carotaggi, saggi ecc.). Il direttore tecnico dell'impresa esecutrice di tali indagini, in possesso dei titoli previsti dall'articolo 95, comma 1, terzo periodo, del menzionato Codice può, eventualmente, coincidere con il soggetto che ha redatto la documentazione archeologica in fase di progetto preliminare. Detto direttore tecnico sottoscrive anche la relazione archeologica di tali indagini dello scavo.

Il d.m. MiBACT 20 marzo 2009, n. 60, regola la creazione e la tenuta dell'elenco degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.

La tenuta e l'aggiornamento di detto elenco, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera t), del d.P.C.M. n. 171/2014, sono curati dal MiBACT, Direzione generale Educazione e ricerca, che si raccorda con la Direzione generale Archeologia.

Esso è accessibile ai soggetti abilitati tramite il sito: <https://www.archeologiapreventiva.beniculturali.it> <http://www.archeologiapreventiva.beniculturali.it>. (per le istruzioni inerenti l'accesso e l'iscrizione al sito si rimanda alla Tabella F annessa alle presenti Linee Guida).

L'elenco si compone di due sezioni distinte:

- a) dipartimenti o istituti archeologici universitari, compresi i centri interdipartimentali;
- b) **docenti di cui all'articolo 11 del citato decreto ministeriale n. 60/2009 e liberi professionisti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia ai sensi dell'art. 4 del DM 60, o di dottorato di ricerca in archeologia ai sensi dell'art. 5, ovvero di uno dei titoli di studio esteri riconosciuti equipollenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 dello stesso DM 60,** ~~docenti di cui all'articolo 11 del citato decreto ministeriale n. 60/2009 o ditte i cui referenti legalmente riconosciuti siano in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia e/o di dottorato di ricerca, ovvero di uno dei titoli di studio esteri riconosciuti come equipollenti.~~

~~I referenti di cui al periodo precedente devono presentare la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti e devono impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto ogni eventuale modificazione della situazione dichiarata.~~

Sono considerati dipartimenti o istituti archeologici gli istituti stranieri per i quali il MiUR attesti l'equipollenza delle strutture scientifico-didattiche. E' equiparata ai dipartimenti o istituti archeologici, la Scuola Archeologica Italiana di Atene.

I soggetti in possesso dei requisiti previsti **di cui sopra** ~~dalla legge~~ possono espletare le prestazioni ~~di cui al presente paragrafo~~, relative alla **redazione e sottoscrizione della relazione di cui all'art. 95 comma 1 del Codice dei Contratti** ~~progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione tecnica~~ delle attività di ricerca archeologica ~~ed agli incarichi di supporto tecnico scientifico alla stessa.~~

Per l'attività di progettazione preliminare e definitiva dei lavori di scavo archeologico ai sensi dell'art 245 comma 2 del DPR 207/2010 è richiesta invece qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento come definito sopra, par.10.3.

L'elenco di che trattasi non è assimilabile in alcun modo ad un albo professionale e non interferisce con altre attività professionali, comunque afferenti alla materia dei beni culturali, rimesse alla competenza degli specifici esperti di settore, in conformità alla normativa vigente, **fatta salva la specifica ed esclusiva competenza degli archeologi nelle attività di che trattasi.**

L'iscrizione nel detto elenco non costituisce condizione dirimente ai fini dell'affidamento dell'incarico di **Direzione tecnica ai sensi dell'art. 248 comma 5 del DPR 207/2010**, ~~eseguire le prestazioni professionali di cui al presente paragrafo~~, ma per poter essere affidatari **di tale incarico** ~~delle prestazioni medesime~~, occorre essere in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'elenco.

L'iscrizione all'elenco stesso non costituisce, inoltre, requisito indispensabile per poter essere incaricati della redazione della relazione di cui all'art. 95 comma 1 del DLgs 163/06. Tuttavia, in tale caso, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DM 60/09, l'interessato dà comunicazione dell'inizio della propria attività alla Direzione Generale Educazione e Ricerca che, in tal caso, procede, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati. In base al successivo comma 3, in caso di accertata carenza dei requisiti, la Direzione adotta, nei confronti del richiedente, un motivato provvedimento

di rifiuto di iscrizione e dispone contestualmente, nei confronti del medesimo soggetto, il divieto di prosecuzione dell'attività stessa.

Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui al precedente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 e alla Parte II, Titolo I, Capo III del Codice dei contratti, in ragione del fatto che le prestazioni relative sono previste dall'Allegato II A, categoria 12 ("servizi affini di consulenza scientifica e tecnica") del medesimo Codice e sono affidate dalle stazioni appaltanti in via autonoma rispetto all'affidamento delle opere pubbliche o di interesse pubblico a farsi.

Si propone la seguente riscrittura del paragrafo:

13.1. – A termini dell'articolo 95, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti "Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione (scil.: gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle foto interpretazioni) mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia".

Come già evidenziato al precedente paragrafo 11.1, le attività di cui all'articolo 96, comma 1, del Codice dei contratti rientrano nella categoria di opere specialistiche, riguardanti gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse (prospezioni, carotaggi, saggi ecc.). Il direttore tecnico dell'impresa esecutrice di tali indagini, in possesso dei titoli previsti dall'articolo 95, comma 1, terzo periodo, del menzionato Codice sottoscrive la relazione archeologica di tali indagini.

Il d.m. MiBACT 20 marzo 2009, n. 60, regola la creazione e la tenuta dell'elenco degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.

La tenuta e l'aggiornamento di detto elenco, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera t), del d.P.C.M. n. 171/2014, sono curati dal MiBACT, Direzione generale Educazione e ricerca, che si raccorda con la Direzione generale Archeologia.

Esso è accessibile ai soggetti abilitati tramite il sito: <http://www.archeologiaproventiva.beniculturali.it>. (per le istruzioni inerenti l'accesso e l'iscrizione al sito si rimanda alla Tabella F annessa alle presenti Linee Guida).

L'elenco si compone di due sezioni distinte:

a) dipartimenti o istituti archeologici universitari, compresi i centri interdipartimentali;

b) docenti di cui all'articolo 11 del citato decreto ministeriale n. 60/2009 e liberi professionisti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia ai sensi dell'art. 4 del DM 60, o di dottorato di ricerca in archeologia ai sensi dell'art. 5, ovvero di uno dei titoli di studio esteri riconosciuti equipollenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 dello stesso DM 60

Sono considerati dipartimenti o istituti archeologici gli istituti stranieri per i quali il MiUR attesti l'equipollenza delle strutture scientifico-didattiche. E' equiparata ai dipartimenti o istituti archeologici, la Scuola Archeologica Italiana di Atene.

I soggetti in possesso dei requisiti previsti di cui sopra possono espletare le prestazioni relative alla redazione e sottoscrizione della relazione di cui all'art. 95 comma 1 del Codice dei Contratti, nonché alla direzione delle attività di ricerca archeologica.

Per l'attività di progettazione preliminare e definitiva dei lavori di scavo archeologico ai sensi dell'art 245 comma 2 del DPR 207/2010 è richiesta invece qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento come definito sopra par. 10.3.

L'elenco di che trattasi non è assimilabile in alcun modo ad un albo professionale e non interferisce con altre attività professionali, comunque afferenti alla materia dei beni culturali, rimesse alla competenza degli specifici esperti di settore, in conformità alla normativa vigente, fatta salva la specifica ed esclusiva competenza degli archeologi nelle attività di che trattasi.

L'iscrizione nel detto elenco non costituisce condizione dirimente ai fini dell'affidamento dell'incarico di Direzione tecnica ai sensi dell'art. 248 comma 5 del DPR 207/2010, ma per poter essere affidatari di tale incarico occorre essere in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'elenco.

L'iscrizione all'elenco stesso non costituisce, inoltre, requisito indispensabile per poter essere incaricati della redazione della relazione di cui all'art. 95 comma 1 del DLgs 163/06. Tuttavia, in tale caso, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DM 60/09, l'interessato dà comunicazione dell'inizio della propria attività alla Direzione Generale Educazione e Ricerca che, in tal caso, procede, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati. In base al successivo comma 3, in caso di accertata carenza dei requisiti, la Direzione adotta, nei confronti del richiedente, un motivato provvedimento di rifiuto di iscrizione e dispone contestualmente, nei confronti del medesimo soggetto, il divieto di prosecuzione dell'attività stessa.

Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui al precedente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 e alla Parte II, Titolo I, Capo III del Codice dei contratti, in ragione del fatto che le prestazioni relative sono previste dall'Allegato II A, categoria 12 ("servizi affini di consulenza scientifica e tecnica") del medesimo Codice e sono affidate dalle stazioni appaltanti in via autonoma rispetto all'affidamento delle opere pubbliche o di interesse pubblico a farsi.

Le modifiche proposte mirano a rendere il paragrafo più aderente alla lettera del DLgs 163/2006, del DPR 207/2010 e del DM 60/2009. Viene suggerita l'abolizione del passo in cui sono menzionate le ditte in quanto la legge parla di "soggetti in possesso di diploma di specializzazione o dottorato" e fa quindi riferimento in modo palese a persone fisiche. Viene altresì precisato in ottemperanza alla normativa che il ruolo di direttore tecnico è indipendente dall'iscrizione all'elenco (ma prevede il possesso dei requisiti) mentre per l'incarico della redazione della relazione ex art. 95 viene riepilogata la procedura prevista dall'art. 10 del DM 60 che consente l'avvio dell'attività anche in assenza di iscrizione all'elenco ma richiede contestualmente (art. 10 comma 2) la richiesta di iscrizione con procedura abbreviata.

Infine l'ANA segnala la necessità di produrre una norma transitoria di iscrizione all'elenco per le attività di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 95 (relazione di verifica archeologica preventiva) e al DPR 207/2010, art. 248 (Direzione Tecnica OS 25) per soggetti che abbiano precedentemente acquisito specifica esperienza professionale coerente con l'intervento. Si segnala inoltre la possibilità di consentire l'iscrizione agli specializzati/dottorati in Orientalistica, con indirizzo archeologico e di modificare il D.M. 60/2009.

In attesa di un Suo cortese riscontro porgo distinti saluti.

Roma

7/06/2015

 *Salvo Barrano*
Associazione Nazionale Archeologi
Presidente

